



Gent.mi  
**Clienti**  
LL.SS.

### **Circolare n.04/2019 20/12/19**

Oggetto: Detrazioni Irpef, come cambiano dal 2020.

Il 2020 inizia con una vera e propria rivoluzione per i pagamenti: chi vorrà scaricare dalle tasse la parcella del dentista, il conto del laboratorio privato di analisi, le spese scolastiche o quelle universitarie per i figli, e comunque qualsiasi altro esborso per il quale sino ad oggi ha usufruito della detrazione fiscale del 19% dall'Irpef, dovrà farlo con **pagamenti tracciabili**, ossia con carta di credito o bancomat, bonifico o assegno non trasferibile. Chi pagherà, invece, **in contanti** – anche se ciò dipende dal mancato funzionamento del Pos del negoziante – non potrà ottenere lo sconto fiscale e, a fine anno, si troverà a dover versare più tasse rispetto al passato.

A stabilirlo è la legge di Bilancio 2020 che disciplina la **tracciabilità delle detrazioni Irpef**.

Restano salvi solo i pagamenti di medicine in farmacia, a beneficio di quella fetta di contribuenti, di età avanzata, ancora non avvezzi a pagare con strumenti elettronici e più affezionati ai contanti.

L'effetto sarà anche un aumento della fila alla cassa: non sempre l'uso dei Pos, infatti, è celere come il contante.

### **La novità sulle detrazioni dal 1° gennaio 2020**

Il testo della manovra è chiaro: dal 1° gennaio 2020 la **detraibilità del 19% dall'Irpef** sarà possibile soltanto nel caso di pagamento delle spese con **bonifico bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Inoltre, sempre con decorrenza dal 2020, la possibilità di avvalersi delle detrazioni Irpef previste dall'articolo 15 del Tuir sarà limitata in caso di redditi compresi fra **120 e 240 mila euro**, azzerandosi del tutto in caso di redditi complessivi pari o superiori a tale ultimo importo.

### **Spese mediche**

L'**acquisto di medicinali** e di dispositivi medici come **protesi** sanitarie potrà avvenire in contanti. Così come in contanti potrà avvenire il pagamento di prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al **Servizio sanitario nazionale**.

Per tutte le altre tipologie di **spese sanitarie**, previste nell'articolo 15 del Tuir, invece, resta l'obbligo di pagamento con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili).

Non saranno dunque più detraibili, ad esempio, le spese sostenute in contanti per una

prestazione specialistica da parte di uno studio medico privato.

### **Come ottenere le detrazioni fiscali Irpef del 19%**

Per poter ottenere il diritto alla detrazione Irpef del 19% spettante sulle varie tipologie di spese previste nell'articolo 15 del Tuir, sarà necessario provvedere al pagamento delle stesse attraverso **sistemi tracciabili di pagamento**.

La misura ha chiaramente lo scopo di incentivare il ricorso a tali forme di pagamento e deve leggersi in combinazione con le disposizioni previste dal collegato fiscale che riducono i **limiti di utilizzo del denaro contante**.

### **Redditi alti: addio detrazioni fiscali**

Le detrazioni previste dall'articolo 15 del Tuir spetteranno per l'intero importo qualora il **reddito complessivo** del soggetto che le sostiene non superi 120 mila euro.

Diventeranno, invece, detraibili pro quota, per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro. Tale previsione normativa comporterà che la percentuale di detrazione utilizzabile andrà sempre più ad assottigliarsi con l'avvicinarsi del reddito complessivo alla quota di euro 240 mila, azzerandosi totalmente con il raggiungimento di tale soglia.

Il reddito complessivo, precisa la disposizione in commento, deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Anche i redditi alti, però, potranno continuare a detrarre gli **interessi passivi** e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza di **prestiti** o **mutui agrari** di ogni specie nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati nonché gli interessi passivi e i relativi oneri accessori per **mutui garantiti da ipoteca**, contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Restano, inoltre, integralmente detraibili, qualsiasi sia il reddito complessivo del contribuente, anche gli interessi passivi ed i relativi oneri accessori per **mutui ipotecari** contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. E lo stesso dicasi per le **spese sanitarie** sostenute per **patologie gravi** che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.